Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 243

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 21/04/2026

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA CON LA SOCIETÀ NOVA AEG SPA DI VERCELLI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE PER L'ALIMENTAZIONE DELLE UTENZE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE PER MESI 24 A PARTIRE DAL 01.07.2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI 12 MESI ED OPZIONE DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UN PERIODO ANNI 19 - CIG MASTER B8F23C1387 - CIG DERIVATO BB55D6C706

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:
- del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:
- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
- ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che questo Comune si eve approvvigionare di energia elettrica per l'alimentazione delle varie utenze;

VISTO l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni Consip per alcune tipologie di beni e servizi, tra cui l'energia elettrica introdotto dall'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica – convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 – che recita: "*Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale*";

RICORDATO che:

- come da Delibera di G.C. n. 162 del 01.09.2008 e successiva nota prot. n. 29810 del 08.09.2008, questo Ente ha aderito al Consorzio Energia Liguria per l'acquisto di energia elettrica e servizi elettrici;
- il Consorzio Energia Liguria nasce nel 2002 per volontà di alcune grandi pubbliche amministrazioni liguri per promuovere e gestire attività concernenti l'acquisto di vettori e servizi energetici per i propri consorziati. Il consorzio non ha scopo di lucro ed ha l'obiettivo di far conseguire risparmio ai soci;
- il comma 8 dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 29.12.2014 indica il Consorzio Energia Liguria come centrale di committenza per energia eletrica e gas degli enti del settore regionale allargato;
- per il periodo 01.07.2023 / 30.06.2025 si è optato per la fornitura di energia elettrica a prezzo "variabile" per l'alimentazione delle varie utenze tramite la Società NOVA AEG SpA avente sede legale in via Nelson Mandela 4, 13100 a Vercelli - C.F. e P. IVA 02616630022 in forza dell'adesione alla Convenzione stipulata dal Consorzio Energia Liguria - Edizione 2023 e contraddistinta dal CIG Master 962223250A - CIG derivato 9855870936, a fronte di un quantitativo presunto riferito a 24 mensilità stimato in 2.127.477,00 kWh per una spesa presunta nel triennio, comprensiva di 1 anno di eventuale proroga (€ 815.183,90 + IVA 22%) di netti € 2.445.551,70 oltre IVA 22%;
- con Determina n. 225 del 2.5.2025 è stata attivata l'opzione di proroga di mesi 12 per detto Accordo Quadro, ovvero per il periodo 01.07.2025 / 30.06.2026;
- la predetta convezione viene a scadere il 30.06.2026;

VISTA la nota acquista agli atti comunali in data 23.3.2023, prot. n. 10982 da parte del predetto Consorzio, con la quale si comunica la recente aggiudicazione della gara per la fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria - Edizione 2026 e contraddistinta dal CIG Master B8F23C1387, alla medesima predetta società NOVA AEG SpA per 24 mesi a partire dal 1.7.2026 con opzione di proroga di 12 mesi;

RILEVATO dalla stessa che sono state ottenute buone condizioni di fornitura in considerazione del difficile periodo attuale, sia in tema di servizio, allineato agli anni precedenti, sia in termini economici dove lo spread è in salita, ma inferiore ai principali benchmark, ovvero:

- SPREAD pari a 1,77 EUR/MWh1;
- nessun onere commerciale da corrispondere al fornitore per le pratiche con il distributore locale;
- pagamenti a 30 giorni;

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel suddetto Accordo Quadro e di seguito riassunte:

- Nome: Accordo quadro ENERGIA ELETTRICA-ED.2026 - CIG n. B8F23C1387

- Categoria: Energia elettrica
- Stato: Convenzione attiva
- Data attivazione della convenzione: 01.07.2026
- Data di scadenza della convenzione: 30.06.2028 con opzione di proroga di 12mesi
- Tipologia di contratto: Somministrazione
- Durata del contratto: 24 mesi dalla data di inizio per la fornitura a prezzo variabile con eventuale opzione di proroga di 12 mesi;

DATO ATTO che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi necessari per l'attivazione di una autonoma procedura d'acquisto;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei Contratti Pubblici", secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62 commi 1 e 2 del Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice;
- l'art. 63, 1° comma del Codice istituisce presso l'ANAC un elenco di stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- l'art. 62, comma 9 del Codice stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- I.R.E. S.p.A. è iscritta, quale centrale di committenza, all'elenco istituito presso l'ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, 1° comma, del Codice, per la fascia di importo di terzo livello di cui all'art. 62 comma 2 lettera c) (senza limiti di importo) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e sevizi;
- IRE, in qualità di Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, può progettare, aggiudicare e stipulare contratti per conto delle stazioni appaltanti qualificate o non qualificate ed eseguire i contratti qualora le stazioni appaltanti non siano qualificate per l'esecuzione;
- in data 15.10.2025 è stato sottoscritto l'Addendum alla convenzione del 7.3.2006 fra l'allora A.R.E. Liguria SpA (oggi I.R.E. SpA) ed il Consorzio Energia Liguria finalizzato a estendere il contenuto della Convenzione del 7.3.2006 stipulata con l'allora A.R.E. Liguria SpA, in modo da estendere l'incarico di IRE anche alle attività di stazione appaltante/centrale di committenza per conto del CEL;
- l'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
 - il fine che con il contratto si intende proseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che con l'esecuzione del contratto di che trattasi:

- si intende provvedere alla fornitura di energia elettrica, a prezzo "variabile", ritenuto maggiormente conveniente in questa fase economica condizionata dal periodo di emergenza epidemiologica;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura, per 24 mensilità (a partire dal 1° luglio 2024) di energia elettrica come sopra indicata per tutti gli edifici comunali e per l'illuminazione pubblica su tutto il territorio del Comune;
- la forma del contratto e la scelta del contraente è stabilita dalla convenzione stipulata dal Consorzio Energia Liguria - Edizione 2026 e contraddistinta dal CIG Master B8F23C1387, aggiudicata da quest'ultimo alla medesima predetta società NOVA AEG SpA ;

VISTA la circolare esplicativa del Ministero del lavoro n. 35 del 08.10.2010 con cui si evidenzia che, in caso di adesione alle convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni, l'acquisizione del Durc non è necessaria nella fase di affidamento, in quanto il Consorzio Energia Liguria ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula delle convenzioni varie;

RITENUTO quindi di aderire alla predetta convenzione procedendo alla compilazione ed invio dell'ordinativo di fornitura con l'indicazione, tra l'altro del consumo annuo stimato in 1.814.405 kWh, delegando le necessarie attività al sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii ed è contraddistinto dai seguenti codici identificativi di gara:

CIG MASTER B8F23C1387
CIG DERIVATO BB55D6C706

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2026-2028, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2026-2028;
- della Giunta Comunale n. 157 del 30.12.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2026 2027-2028;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;
- l'art. 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

di ADERIRE alla Convenzione stipulata dal Consorzio Energia Liguria - Edizione 2026 e contraddistinta dal CIG Master B8F23C1387, aggiudicata da quest'ultimo alla società NOVA AEG SpA avente sede legale in via Nelson Mandela 4, 13100 a Vercelli - C.F. e P. IVA 02616630022, per la fornitura di energia elettrica a prezzo "variabile" per l'alimentazione delle utenze del Comune di Pietra Ligure per mesi 24 decorrenti dal 01.07.2026 e fino a tutto il 30.06.2028 (data di scadenza della convenzione) - CIG derivato BB55D6C706, a fronte di un quantitativo annuo stimato in 1.814.405 kWh per una spesa presunta nel triennio, comprensiva di 12 mesi di eventuale proroga pari a € 863.941,64 + IVA 22%;

di DARE ATTO che, essendo in itinere una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto del servizio integrato di riqualificazione energetica, gestione, conduzione, manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici comunali e degli impianti della pubblica illuminazione per un periodo anni 19 - CUP G79I24001020007 - CIG B9CF725FAF, l'adesione alla Convenzione decadrà con effetto immediato una volta aggiudicata la procedura e presa in carico la concessione da parte dell'aggiudicatario;

di ADOTTARE, per le motivazioni riportate in premessa, visto l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., precisando che, con l'esecuzione del contratto s'intende:

- provvedere alla fornitura di energia elettrica;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura, per 24 mensilità (a partire dal 1° luglio 2026) di energia elettrica come sopra indicata per tutti gli edifici comunali e per l'illuminazione pubblica su tutto il territorio del Comune;
- la forma del contratto e la scelta del contraente è stabilita dalla convenzione stipulata dal Consorzio Energia Liguria - Edizione 2026 e contraddistinta dal CIG Master B8F23C1387, aggiudicata da quest'ultimo alla società NOVA AEG SpA avente sede legale in via Nelson Mandela 4, 13100 a Vercelli - C.F. e P. IVA 02616630022;

DI DARE ATTO che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10.1.2007 della stessa Autorità;
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.Renato FALCO